

**Deliberazione 25 marzo 2010 – ARG/elt 40/10**

**Determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT) ed approvazione dei criteri per la determinazione d'ufficio di cui al comma 33.6 del TIT. Modificazioni e integrazioni al TIT**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 marzo 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e

- vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  - la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2009 ARG/elt 143/09.

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 292/06, l'Autorità ha imposto agli esercenti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica obblighi in materia di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo alimentati in bassa tensione;
- in relazione all'anno 2008, il comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 stabilisce che ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici almeno sul:
  - 25% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o pari a 55 kW;
  - 100% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- la Sezione 1 della Parte III del TIT disciplina i meccanismi della perequazione generale prevedendo, tra l'altro, che :
  - a) ai sensi del comma 33.2, entro il 31 luglio di ciascun anno, le imprese comunichino le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente, secondo le modalità definite dall'organo preposto alla quantificazione dell'ammontare di perequazione medesimo;
  - b) ai sensi del comma 33.4, la quantificazione della perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione (di seguito: perequazione misura) di cui al comma 40.1 del TIT sia demandata all'Autorità;
  - c) ai sensi del comma 33.6, nel caso in cui le imprese non rispettino il termine per la comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione, l'organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione provvede alla determinazione dell'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti (di seguito richiamata anche come: determinazione d'ufficio);
  - d) ai fini della determinazione d'ufficio di cui alla precedente lettera c), ai sensi del medesimo comma 33.6 del TIT, l'Autorità proceda in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa inadempiente e viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla medesima impresa distributrice al sistema di perequazione nel suo complesso;
- la perequazione misura, di cui all'articolo 40 del TIT, è finalizzata ad attribuire alle imprese che abbiano effettivamente sostenuto investimenti in misuratori elettronici e sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica (di seguito richiamata anche

come: telegestione) il ricavo derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi:

- MIS1(INS), MIS3(INS) e dell'elemento □1(mis), di cui alla tabella 20 dell'Allegato 1 al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici;
- MIS1(INS) , MIS3(INS) e dell'elemento □1(mis), di cui alla tabella 21 dell'Allegato a al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
- MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell'elemento □1(mis), di cui alla tabella 22 dell'Allegato 1 al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di telegestione;
- nell'ambito della medesima perequazione misura di cui all'articolo 40 del TIT è prevista altresì:
  - a) l'applicazione della penale  $RPM_m$  in relazione al grado di assolvimento degli obblighi in materia di installazione dei misuratori elettronici di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06;
  - b) nel caso in cui il costo medio lordo dell'investimento per punto di prelievo sostenuto dal singolo esercente ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato per punto di prelievo di settore, l'esclusione, dalla base di capitale riconosciuta ai fini tariffari, della quota di costo eccedente detta soglia;
- ai fini del riconoscimento, anche parziale, delle quote di remunerazione escluse ai sensi del comma 40.3 del TIT, l'impresa presenta apposita istanza motivata secondo la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità.

### **Considerato che:**

- con riferimento alla perequazione misura per l'anno 2008, ai fini della valorizzazione degli elementi  $CE^{MEBT}$  e  $CE^{TGBT}$  di cui al comma 40.1 del TIT:
  - a) gli incrementi patrimoniali sono:
    - i) valorizzati al costo storico di primo acquisto, senza tener conto di eventuali rivalutazioni;
    - ii) stratificati per anno di primo acquisto, ossia imputati esclusivamente all'anno in cui i medesimi incrementi sono stati effettuati;
  - b) i fondi di ammortamento sono riferiti al 31 dicembre 2006 e calcolati considerando:
    - i) con riferimento agli incrementi patrimoniali effettuati fino all'anno 2003:
      - per gli anni fino al 2003, le quote di ammortamento determinate sulla base delle aliquote adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico;
      - a partire dall'anno 2004, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, fissata dall'Autorità;
    - ii) con riferimento agli incrementi patrimoniali realizzati a partire dall'anno 2004 e fino all'anno 2006:

- come inizio del periodo di ammortamento l'anno a cui è riferito l'incremento patrimoniale medesimo;
  - un'aliquota ordinaria ai fini regolatori calcolata sulla base della durata convenzionale dei cespiti ai fini tariffari, fissata dall'Autorità;
  - l'applicazione per il primo anno del periodo di ammortamento, di un'aliquota pari alla metà di quella ordinaria ai fini regolatori di cui al precedente alinea.
- la durata convenzionale di cui ai precedenti considerati è posta pari a 20 anni, nel caso di misuratori elettronici, e pari a 5 anni, nel caso dei sistemi di telegestione;
  - ai fini del calcolo della quota di ammortamento riconosciuta si fa riferimento:
    - a) al valore netto residuo degli incrementi patrimoniali ed alla durata residua del cespite, calcolata come differenza tra la durata convenzionale di cui al precedente alinea e l'anno di prima iscrizione a cespite dell'incrementi patrimoniali medesimi, nel caso in cui essi siano stati effettuati antecedentemente l'anno 2004;
    - b) al valore lordo degli incrementi patrimoniali ed alle durate convenzionali dei cespiti di cui al precedente alinea, nel caso in cui essi siano stati effettuati nel periodo 2004-2006.

**Considerato infine che:**

- in data 21 luglio 2009 la Direzione tariffe ha reso nota l'attivazione della raccolta dati per la perequazione misura, fissando al 30 settembre 2009 il termine per la comunicazione dei dati;
- al 30 settembre 2009, solo 69 imprese risultano aver comunicato i dati propedeutici alla valorizzazione degli ammontari della perequazione misura;
- in data 10 dicembre 2009 la Direzione tariffe ha riattivato la raccolta dati relativa alla perequazione misura fissando al 22 gennaio 2010 il termine per la comunicazione dei dati;
- al termine di tale nuova fase di raccolta dei dati, 98 imprese distributrici risultano aver comunicato i dati.
- l'analisi dei dati trasmessi dagli esercenti ha evidenziato la presenza di alcune criticità in relazione a:
  - modalità di imputazione degli incrementi patrimoniali lordi;
  - modalità di valorizzazione dei fondi di ammortamento;
  - numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2. lettere da a) a c) del TIT;
  - quantitativi di energia elettrica prelevati dai clienti di cui al precedente alinea;
  - numero di misuratori elettromeccanici installati presso punti di prelievo in bassa tensione ( $N_m^{MMBT}$ );
- le criticità di cui al precedente alinea non consentono la corretta quantificazione delle grandezze degli elementi  $QM_m$  e  $RM_m$  di cui al comma 40.1 del TIT, pregiudicando in tal modo la corretta valorizzazione dell'ammontare di perequazione misura;
- la predisposizione di eventuali istruttorie di approfondimento, in relazione alle criticità sopra evidenziate, si tradurrebbe in un'ulteriore posticipazione della

- quantificazione del saldo di perequazione, anche nei confronti delle imprese distributrici che hanno correttamente comunicato i dati entro i termini stabiliti;
- anche con riferimento ai meccanismi della perequazione generale gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), si osserva, in relazione all'anno 2008, un numero consistente di richieste di rettifica dei dati inviati, effettuate a più riprese e da più imprese di distribuzione, in diversi casi a seguito della comunicazione dei risultati di perequazione effettuata dalla medesima Cassa;
  - le richieste di rettifica di cui al precedente alinea comportano la necessità di provvedere periodicamente a nuove determinazioni dei risultati di perequazione generale che, in alcuni casi, producono effetti anche sui risultati delle imprese che hanno inviato correttamente i dati, procrastinandone in tal modo la loro determinazione definitiva;
  - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), svolgono il servizio di distribuzione limitatamente alla quota di utenti diversi dai propri soci;
  - con deliberazione 7 ottobre 2009 ARG/elt 143/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/09), l'Autorità ha avviato un procedimento per la regolamentazione delle cooperative nell'ambito del mercato liberalizzato; e che tale procedimento è tuttora in corso di svolgimento;
  - la valorizzazione dell'ammontare di perequazione misura, per ciascuna impresa di distribuzione è in parte dipendente dai dati dichiarati dalle altre imprese di distribuzione.

#### **Ritenuto opportuno:**

- al fine di assicurare certezza amministrativa, provvedere alla quantificazione degli ammontari di perequazione misura di cui all'articolo 40 del TIT, ricorrendo, laddove se ne ravvisi la necessità, alla determinazione d'ufficio di cui al comma 33.6 del TIT, sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- prevedere che, per le imprese per le quali il costo medio di investimento sia risultato superiore di oltre l'80% il costo medio di settore e per le quali, pertanto, si applica quanto disposto dai commi 40.3 e 40.4, il pagamento dell'ammontare di perequazione venga sospeso qualora le medesime imprese, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, avanzino l'istanza prevista dal richiamato comma 40.4;
- rimandare a successiva determinazione da adottarsi da parte del Responsabile della Direzione tariffe dell'Autorità la predisposizione della modulistica di cui al comma 40.4 del TIT, ai fini dell'istruttoria individuale per il riconoscimento, anche parziale, delle eventuali quote di costo eccedenti la soglia di cui al comma 40.3 del TIT.
- introdurre modificazioni al TIT al fine di:
  - garantire certezza temporale in relazione alla determinazione delle partite di perequazione generale, ed al conseguente settlement di tali partite con la Cassa, affinando le disposizioni in materia di comunicazione e/o rettifica dei dati relativi ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1, lettere g) e h);

- assicurare l'automatica applicazione delle procedure per la determinazione d'ufficio degli ammontari di perequazione generale per i rimanenti anni del presente periodo di regolazione, in coerenza con quanto previsto dal comma 33.6 del TIT, sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A al presente provvedimento;
- prevedere l'applicazione di indennizzi amministrativi a carico delle imprese distributrici che si rendessero responsabili di ritardi e/o rettifiche tardive delle partite relative alla perequazione generale per gli anni 2009, 2010 e 2011, in coerenza con quanto già applicato in relazione ai meccanismi di perequazione generale del secondo periodo di regolazione;
- con riferimento alle cooperative, in attesa della chiusura del procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 143/09, ed in considerazione del trascurabile impatto atteso sui risultati di perequazione delle altre imprese di distribuzione, rimandare ad un successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2008

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione*

- 1.1 Gli esiti della quantificazione degli ammontari di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, ottenuti, laddove necessario, applicando i criteri contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, sono riportati nella tabella 1.
- 1.2 Le imprese distributrici di cui alla tabella 2, per le quali il costo di investimento medio lordo, rivalutato, è risultato superiore di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, ai fini del riconoscimento, anche parziale, delle quote di costo eccedenti detta soglia, ai sensi del comma 40.4 del TIT, possono presentare istanza nel termine inderogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Decorso tale termine l'istanza è rigettata d'ufficio.
- 1.3 L'istanza di cui al precedente comma 1.2 deve essere inviata all'Autorità e alla Cassa e comporta la sospensione dei termini di cui ai successivi commi 1.5 e 1.6, fino al completamento dell'istruttoria individuale di cui al comma 40.4 del TIT. Detta sospensione si applica esclusivamente agli importi di cui alla colonna A della tabella 1.
- 1.4 Con riferimento alle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, rimandare a successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, provvedendo altresì in tale sede a rettificare gli esiti anche per le imprese distributrici di cui al precedente comma 1.1.
- 1.5 Ciascuna impresa distributtrice, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare la Cassa quanto dovuto.

- 1.6 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto.

## **Articolo 2**

### *Modificazioni e integrazioni al TIT*

- 2.1 Al comma 33.5 del TIT, le parole “entro il 31 luglio” sono sostituite con le parole “entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione della relativa modulistica o del sistema telematico di raccolta dati, di norma resi disponibili entro l’1 luglio di ciascun anno”.
- 2.2 Dopo il comma 33.13 sono aggiunti i seguenti commi:
- “33.14 Ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alle comunicazioni di cui al comma 33.7, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 26. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 33.15 In relazione alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 33.1, lettera g), ai fini del calcolo d’ufficio di cui al comma 33.6, in caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 33.5, si applicano i criteri di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;”
- 2.3 Nell’Allegato 1 del TIT, dopo la tabella 25, è aggiunta la seguente tabella 26:

**Tabella 26 - Indennità amministrative di cui al comma 33.14**

<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Importo minimo (euro)</b>
Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1, lettere a) e b) del TIT	1.000
Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1, lettere, c), d), e), g) ed h) del TIT	3.000
Rettifiche relative ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1, lettera f) del TIT	5.000

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 La modulistica di cui al comma 40.4 del TIT, ai fini dell’istruttoria individuale per il riconoscimento, anche parziale, delle eventuali quote di costo eccedenti la soglia di cui al comma 40.3 del TIT è definita con successiva determinazione adottata dal Responsabile della Direzione Tariffe dell’Autorità.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa, per i seguiti di competenza.

3.4 Il presente provvedimento costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.

25 marzo 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis